

CARBON COMPOSITI S.r.l.

---

PROGETTO DI SCISSIONE  
PARZIALE PROPORZIONALE

in favore della società di nuova costituzione "DANIELIS SERVIZI SRL" (ai sensi dell'art.  
2506-bis del Codice Civile)



VIA ZANON, 14 – 33031 BASILIANO (UD)

TEL. 0432830130 – E-MAIL [INFO@CARBONCOMPOSITI.IT](mailto:INFO@CARBONCOMPOSITI.IT)

[PEC VALERIO.DANIELIS@PEC.PERIND.UD](mailto:PEC.VALERIO.DANIELIS@PEC.PERIND.UD) C. F. P. IVA 00829150325

## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Società partecipanti alla scissione .....</b>	<b>4</b>
1.1 - Società scindenda .....	4
1.2 - Società beneficiaria.....	4
<b>2. Statuto della società .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Società scindenda .....	4
2.2 - Società beneficiaria.....	5
<b>3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria.....</b>	<b>7</b>
<b>6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti .....</b>	<b>8</b>
<b>9. Vantaggi dell'operazione di scissione.....</b>	<b>8</b>
<b>10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.....</b>	<b>10</b>
<b>11. Data di efficacia della scissione .....</b>	<b>10</b>
11.1 - Effetti civilistici e contabili .....	10
11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette .....	11
11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette .....	11

12. Pubblicazione del progetto di scissione.....	12
13. Altre informazioni.....	12

## **PREMESSA**

Il presente progetto di scissione è stato redatto dall'Amministratore Unico della società "Carbon Compositi Srl" (successivamente anche indicata come "società scindenda" o "scissa") ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter del Codice Civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale e proporzionale della società in parola, in favore di una società di nuova costituzione, che assumerà la denominazione di "Danielis Servizi Srl" (successivamente anche indicata come "società beneficiaria").

In particolare l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione dei soci della società "Carbon Compositi srl", prevede il trasferimento alla "Danielis Servizi srl " dei terreni e fabbricati così come meglio in seguito identificati e descritti.

L'obiettivo dell'operazione di scissione è, come ben spiegato successivamente al paragrafo 9, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto operativo che contempla la fornitura di soluzioni tecniche nel settore dei materiali compositi, la produzione ed installazione di manufatti in PRFV, la fornitura di servizi di riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di manufatti e accessori in materiale composito; questo, come soluzione preparatoria all'ingresso di un nuovo socio, che dovrà poi progressivamente assumere la gestione dell'attività industriale della società scissa.

Tale separazione consentirebbe fra l'altro, una riduzione del rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro.

A seguito dell'operazione di seguito descritta, la suddetta società beneficiaria di nuova costituzione eserciterà un'attività di gestione immobiliare e fornitura di servizi di consulenza nel settore dei materiali compositi, mentre la società scindenda proseguirà l'attività operativa sopra descritta.

## **1. Società partecipanti alla scissione**

### 1.1 - Società scindenda

La società scindenda, ovvero la "Carbon Compositi s.r.l.", ha sede in Basiliano (UD), in via Zanon 14, Capitale Sociale € 32.531,00 (trentaduemilacinquecentotrentuno/00) interamente versato, codice fiscale 00829150325, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e partita iva 00829150325, con indirizzo di posta elettronica certificata [VALERIO.DANIELIS@PEC.PERIND.UD](mailto:VALERIO.DANIELIS@PEC.PERIND.UD) ed ha la seguente compagine sociale:

- Danielis Valerio, nato a Udine il giorno 9 giugno 1956 e residente in Campoformido (UD) in via Dei Patriarchi n 147, codice fiscale DNLVLR56H09L483C, proprietario del 92,22% delle quote sociali pari ad euro 30.000,00 (TRENTAMILA/00);
- Ciani Enza, nata a Puerto La Cruz (Venezuela) il 2 gennaio 1959 e residente in Campoformido (UD) in via Dei Patriarchi n 147, codice fiscale CNINZE59A42Z614D, proprietaria del 7,78% delle quote sociali pari ad euro 2.531,00 (duemilacinquecentotrentuno/00).

La società è amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Sig. Danielis Valerio sopra identificato.

### 1.2 - Società beneficiaria

La società beneficiaria, ovvero la "Danielis Servizi srl", sarà iscritta al Registro Imprese di Udine e avrà sede in Basiliano (UD) alla Via Zanon n.14 con Capitale Sociale di € 10.000,00 (Diecimila/00). Avrà ovviamente la medesima compagine sociale e la stessa percentuale di partecipazione al Capitale Sociale.

## **2. Statuto della società**

### 2.1 - Società scindenda

Lo statuto della Società scindenda non sarà oggetto di modifiche e resterà quindi quello attualmente in vigore.

### 2.2 - Società beneficiaria

La società beneficiaria sarà retta dallo statuto sociale allegato al presente progetto

allegato "A").

### 3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Ai sensi dell'articolo 2506-bis e 2501-ter Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono di seguito esposti nelle successive tabelle, ai seguenti valori riferiti alla data del 31 agosto 2020.

#### *Attività*

Descrizione	Valore contabile al giorno 31 agosto 2020
Terreni e fabbricati	314.936,43
- Fondo Ammortamento Fabbricati	-94.197,53
Totale netto Terreni e fabbricati	220.738,90
<b>TOTALE ATTIVO TRASFERITO</b>	<b>220.738,90</b>

Tabella 1 –Attivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Con riferimento ai terreni e fabbricati di proprietà della scissa presenti nella sopra riportata situazione patrimoniale, che verranno trasferiti alla società beneficiaria "Danielis Servizi srl", vengono dettagliatamente riepilogati di seguito:

1. Appezamento di terreno censito nel Catasto dei Terreni del Comune di Basiliano al foglio n 35 map 671 3^ ha 0.13.72 r.d. 10,27 r.a 5,67 e map 603 3^ ha 0.04.04 r.d.3,03 r.a 1,67 pervenuto alla scindenda con atto di compravendita n di rep. 20.282 racc. n.4.023 del Notaio Lucia Stecca in Codroipo (Ud) in data 21.12.2005.
2. Fabbricato industriale, costruito dalla scindenda con concessione edilizia rilasciata dal Comune di Basiliano in data 2.10.2006 e censito al foglio 35 n 681 cat D07 rendita 2.361 del NCEU del Comune di Basiliano e ubicato in Via Antonio Zanon n 14.

### **Passività**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore contabile al giorno 31 agosto 2020</b>
Mutuo Ipotecario Unicredit	51.982,46
<b>TOTALE PASSIVO TRASFERITO</b>	<b>51.982,46</b>

Tabella 2 –Passivo da trasferire alla società beneficiaria neo costituita

Si tratta di un mutuo ipotecario per il finanziamento della costruzione dell'immobile, contratto con UNICREDIT BANCA SPA con atto del notaio Paolo Amodio in data 11 giugno 2007 n. di repertorio 190.478 raccolta 41.680, per originari euro 250,000 rimborsabile con rate mensili fino al 30 giugno 2022.

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati, alla società beneficiaria verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura di € 168.756,44.

Ai fini della scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della società scissa che rimane pertanto pari ad € 32.531,00 (TRENTADUEMILA531/00) in quanto la riduzione del Patrimonio verificatosi in capo alla società scissa ha intaccato solo le riserve di utili accantonate.

Nello specifico le riserve straordinaria, legale e da conferimento soci a fondo perduto della società scissa, verranno decurtate per un ammontare complessivo di euro 168.756,44 per accantonamenti già effettuati negli anni precedenti .

Tale importo verrà poi riallocato a Capitale Sociale in capo alla beneficiaria per € 10.000,00 mediante sottoscrizione, in misura proporzionale alle quote possedute nella società scissa, dai soci della società "Danielis Servizi srl". La restante parte sarà imputata a riserva disponibile.

Alla luce di ciò il Patrimonio Netto contabile della beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto:

<b>Danielis Servizi S.r.l.</b>	<b>Patrimonio netto contabile</b>
Capitale sociale	10.000,00
Riserve disponibili	158.756,44
Patrimonio netto contabile	168.756,44

Tabella 3 –Patrimonio netto della società beneficiaria

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente progetto di scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alla voce utili a nuovo e iscrivendo un debito o un credito fra le due società in modo che il Patrimonio Netto della società scissa trasferito alla società beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel presente progetto di scissione.

Ai fine della riduzione del Patrimonio Netto della società scissa non si rende necessario intaccare il Capitale Sociale ma utilizzare unicamente le riserve accantonate .

#### **4. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro**

Ai soci della società "Carbon Compositi srl", verranno assegnate le quote della società " Danielis Servizi srl" in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.

In particolare, poiché non si è in presenza di una società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico netto della società beneficiaria.

#### **5. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria**

Il Capitale Sociale della società beneficiaria neocostituita, pari ad € 10.000,00 sarà rappresentato da quote sottoscritte in misura proporzionale dai soci, determinando una partecipazione al Capitale Sociale così come segue:

-Danielis Valerio, proprietario del 92,22% delle quote sociali pari ad euro 9.222,00 (Novemiladuecentoventidue);

-Ciani Enza, proprietaria del 7,78% delle quote sociali pari ad euro 778,00 (settecentosettantotto).



## **6. Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società scissa che per la società beneficiaria.

## **7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione**

Non sono previsti vantaggi particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

## **8. Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 2506-ter, terzo comma Codice Civile, trattandosi di scissione mediante costituzione di una nuova società e non essendo previsti criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

## **9. Vantaggi dell'operazione di scissione**

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire i motivi economici che hanno indotto l'amministratore a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

*"Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe*

*priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario".*

Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società scindenda, provvedendo a separare l'attività industriale da quella immobiliare e fornitura di servizi di consulenza, e propedeutica all'ingresso di un nuovo socio, che dovrà progressivamente assumere la gestione delle attività industriali.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire una allocazione ottimale degli asset materiali ed immateriali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire eventualmente, risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la non elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa"*.

In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa *"non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria"*.

*In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario"*.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari

e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società "Carbon Compositi srl" l'Amministratore Unico con tale operazione esprime la volontà di:

1. separare l'attività di realizzazione e fornitura di soluzione tecniche nel settore dei materiali compositi e tutte le attività accessorie già descritte in precedenza da quella di gestione del patrimonio immobiliare;
2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori rappresentati dai costi storici presenti nella società scissa;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
4. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria che attualmente ha una connotazione prettamente familiare.
5. favorire e rendere più accessibile l'ingresso del nuovo socio, che altrimenti avrebbe difficoltà significative ad acquisire il controllo della società scissa, con anche gli immobili all'interno della stessa.

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

#### **10. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote**

Le quote della società beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto 11.1.

#### **11. Data di efficacia della scissione**

##### 11.1 - Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della

scissione decorrono dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese di Udine , in cui è iscritta la società scissa e dove sarà iscritta la società beneficiaria.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima verrà ad esistenza, divenendo titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi. Infatti, dal giorno di iscrizione suddetto, la società beneficiaria avrà autonoma esistenza ed entrerà nel proprio patrimonio elencati precedentemente, così come i diritti e gli obblighi ad esse relativi.

#### 11.2 - Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla scissa (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

#### 11.3 - Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

## **12. Pubblicazione del progetto di scissione**


Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Udine e pubblicato sul sito internet della società scissa "Carbon Compositi srl", ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

### **13. Altre informazioni**

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente progetto che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società beneficiaria (allegato "A") eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Basiliano, 30 settembre 2020

Danielis Valerio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danielis Valerio', written over a large, sweeping horizontal stroke that underlines the text.

Il sottoscritto Aldo Specchia, nato a Udine il 16/11/1965, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Allegato "A"

STATUTO DI SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO PRIMO)

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

**"Danielis Servizi Srl."**

ARTICOLO SECONDO)

La società ha sede in Basiliano (UD)

ARTICOLO TERZO)

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, l'affitto e l'amministrazione di beni immobili, terreni e fabbricati (urbani, rustici, sportivi ed industriali) nonché aziende commerciali ed agricole, ovunque siti;
- b) la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari e la trasformazione di terreni agricoli incolti;
- c) potrà partecipare a gare di appalti, partecipare ad associazioni di imprese, nonché acquistare beni mobili ed immobili ad aste.
- d) La fornitura di servizi di consulenza e supporto ingegneristico nel settore dei materiali compositi; tale attività verrà esercitata nel rispetto delle normative speciali per l'esercizio delle libere professioni.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte in Italia e all'estero.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fideiussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, elenchi e/o registri.

ARTICOLO QUARTO)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2070.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DOMICILIO DEI SOCI

#### ARTICOLO QUINTO)

Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (Diecimila) ed è diviso in quote.

I soci possono effettuare, anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta, versamenti in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili durante la vita della società, salvo diversa deliberazione. I soci, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, dalle disposizioni del C.I.C.R. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, possono altresì effettuare finanziamenti in relazione alle esigenze sociali che comunque risulteranno infruttuosi di interessi in deroga al disposto dell'articolo 1282, I comma c.c. e delle disposizioni fiscali vigenti. All'uopo trova applicazione l'art.2467 cod.civ.

#### ARTICOLO SESTO)

Per atto fra vivi le quote sono liberamente trasferibili al coniuge e ai parenti fino al terzo grado mentre non possono essere trasferite a terzi estranei alla società se non previa offerta ai soci, ai quali spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta. L'intenzione di alienare deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere le indicazioni di tutte le condizioni del trasferimento. Con lettera raccomandata entro trenta

giorni dal ricevimento dell'avviso, i soci, o solo alcuni di essi, possono esercitare la prelazione, ma solo con riferimento a tutte le quote.

In caso di concorso di più soci, le quote sono divise in proporzione alla preesistente partecipazione sociale. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, ne produce la decadenza e le quote non richieste sono liberamente trasferibili, entro venti giorni.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

##### ARTICOLO SETTIMO)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci :

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- le modificazioni dello statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

##### ARTICOLO OTTAVO)

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis cod.civ.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in conformità alla legge ed al presente statuto ed obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.



L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in luogo diverso, purché in Italia.

#### ARTICOLO NONO)

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell' organo amministrativo con lettera raccomandata recapitata anche a mano e debitamente sottoscritta per ricevuta o con telegramma o messaggio di posta elettronica certificata spediti ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.

Si potrà altresì scegliere il messaggio di posta elettronica spedito almeno otto giorni prima a tutti i soci, i quali dovranno entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

#### ARTICOLO DECIMO)

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che vi siano legittimati in conformità di legge.

Tale verifica compete al presidente dell'assemblea stessa.

#### ARTICOLO UNDICESIMO)

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa con delega per iscritto, anche da un non socio, e la relativa documentazione deve essere conservata ai sensi dell'articolo 2478 commi 1 n.2 c.c.

#### ARTICOLO DODICESIMO)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In difetto da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

#### ARTICOLO TREDICESIMO)

L'assemblea può riunirsi anche mediante audio e videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

#### ARTICOLO QUATTORDICESIMO)

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota. L'assemblea, regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle ipotesi previste dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 c.c. delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

#### ARTICOLO QUINDICESIMO)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

#### ARTICOLO QUINDICESIMO BIS)

Salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 II comma, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO SEDICESIMO)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo viene nominato con decisione dei soci presa ai sensi dell'art.2479 c.c.con le maggioranze di legge e dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

#### ARTICOLO DICIASSETTESIMO)

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a sette membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dell'organo di controllo. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ARTICOLO DICIOTTESIMO)

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### ARTICOLO DICIANNOVESIMO)

Il compenso spettante all'organo amministrativo viene determinato dall'assemblea che può stabilire anche l'importo per l'adeguamento del fondo di indennità per cessazione mandato, nonché le modalità di accantonamento del fondo stesso.

#### ARTICOLO VENTESIMO)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai soci.

E' in facoltà dell'assemblea, con le modalità previste dall'articolo quattordicesimo I comma dello statuto, prevedere limiti ai poteri degli amministratori in sede di nomina.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni

indicate nell'articolo 2475 quinto comma c.c.

#### ARTICOLO VENTUNESIMO)

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, compete al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico, e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di nomina i poteri di amministrazione.

### TITOLO V

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### ARTICOLO VENTIDUESIMO)

L'organo di controllo collegiale o monocratico o il revisore legale dei conti possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo collegiale o monocratico o del revisore legale dei conti è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

### TITOLO VI

#### AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

#### ARTICOLO VENTITREESIMO)

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ai soci spetta il diritto di sottoscrizione in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., l'aumento del capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;

in tale ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..  
Ove il capitale diminuisca in misura superiore al terzo in conseguenza di perdite, il deposito nella sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, ove esistenti, può effettuarsi fino al giorno precedente all'assemblea.

## TITOLO VII

### SOCIETA' A SOCIO UNICO

#### ARTICOLO VENTQUATTRESIMO)

Quando l'intera partecipazione sociale appartiene ad un solo socio muta la persona dell'unico socio o la s.r.l. si trasforma in s.r.l. unipersonale, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

A tali obblighi può provvedere l'unico socio, o colui che cessa di essere socio, ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

#### ARTICOLO VENTICINQUESIMO)

Le clausole dello statuto e le norme di legge sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea che non sono applicabili nel caso di società con socio unico, sono sostituite dalle seguenti:

a) il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci; se li esercita a mezzo di rappresentante la procura deve rivestire la forma prevista per il verbale dell'assemblea;

b) le decisioni prese dal socio unico nelle materie di competenza dell'assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro dei verbali delle assemblee. Sul libro devono essere anche trascritte le decisioni del socio sulle materie di competenza dell'assemblea straordinaria risultanti da atto pubblico.

L'aumento di capitale sottoscritto dall'unico socio è regolato dall'articolo 2481 bis, comma cinque, del codice civile.

## TITOLO VIII

### TITOLI DI DEBITO

#### ARTICOLO VENTISEIESIMO)

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

## TITOLO IX

### BILANCIO ED UTILI

#### ARTICOLO VENTISETTESIMO)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 2478 bis c.c. il bilancio sociale deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o in un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nel caso in



cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

#### ARTICOLO VENTOTTESIMO)

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### ARTICOLO VENTINOVESIMO)

Salvi i casi di interruzione e sospensione, il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio si considera prescritto, ai sensi di legge.

### TITOLO X

#### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO TRENTESIMO)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, saranno nominati ai sensi di legge uno o più liquidatori e determinati i relativi poteri e le modalità di liquidazione.

### TITOLO XI

#### DISPOSIZIONE GENERALE

#### ARTICOLO TRENTUNESIMO)

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.


## ALLEGATO A

### MODELLO DI PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per:

- A) LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA COMUNICAZIONE UNICA (ART. 9 D.L. N. 7/2007 CONVERTITO CON LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40 E ART. 4 D.P.C.M. 6/5/2009)
- B) L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ PUBBLICITARIE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE/ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

RELATIVAMENTE ALLA PRATICA AVENTE CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE: \_\_\_\_\_  
Il/I sottoscritto/i dichiara/no:

<b>A) Procura</b> di conferire al Sig. _____ a) procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'Ufficio del Registro delle Imprese/Ufficio Albo delle Imprese Artigiane competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, con effetto – sussistendo i presupposti di legge – ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dai decreti in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA b) procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.
<b>B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati</b> di attestare in qualità di titolare, amministratore/i, legale rappresentante/i – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non notarili) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti dell'impresa.
<b>C) Domiciliazione</b> di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. <i>Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella <input type="checkbox"/>.</i>
<b>D) Cariche sociali (rilevante nelle sole ipotesi di domanda di iscrizione della nomina alle cariche sociali)</b> che non sussistono cause di ineleggibilità ai fini dell'assunzione delle cariche conferite in organi di amministrazione e di controllo della società: _____

	COGNOME	NOME	QUALIFICA (titolare, amm.re, legale rappresentante., sindaco, ecc.)	FIRMA AUTOGRAFA
1				
2				
3				
4				
5				

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. Al presente modello deve, inoltre, essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

#### Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore:

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara

- ai sensi dell'art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra indicata pratica, corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica



N. PRA/56027/2020/CUDAUTO

UDINE, 07/10/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO  
REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE  
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
CARBON COMPOSITI S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00829150325  
DEL REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE

SIGLA PROVINCIA E N. REA: UD-195307

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A17 SCISSIONI

DT.ATTO: 30/09/2020

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 12	SCISSIONE
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 07/10/2020 DATA PROTOCOLLO: 07/10/2020

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: SPCLDA65S16L483D-SPECCHIA ALDO-VIA ROMA 2

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by EMANUELA FADDORELLI  
Date: 2020.10.07 17:09:44 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. di PORDENONE - UDINE

**OCCHIO ALLE TRUFFE!**

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

[www.agcm.it/pubblicazioni](http://www.agcm.it/pubblicazioni)



UDRIPRA



0000560272020



N. PRA/56027/2020/CUDAUTO

UDINE, 07/10/2020

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	07/10/2020 17:09:19
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	07/10/2020 17:09:19

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **155,00**	

\*\*\* Pagamento effettuato in Euro \*\*\*

FIRMA DELL'ADDETTO  
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 07/10/2020 17:09:19

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 07/10/2020 17:09:19

**OCCHIO ALLE TRUFFE!**

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

[www.agcm.it/pubblicazioni](http://www.agcm.it/pubblicazioni)



UDRIpra



0000560272020



Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Pordenone - Udine

Stampata il: 07/10/2020 17:09:35

**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA**

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): **RI/PRA/2020/56027**  
Codice Pratica: **A06Q4332**

Data protocollo: 07/10/2020  
Data ricezione comunicazione: 07/10/2020

**INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA**

Denominazione: CARBON COMPOSITI SRL  
Provincia sede: UDINE  
Codice fiscale: 00829150325  
Numero REA: 195307

Partita IVA: 00829150325

**OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)

**RI/PRA/2020/56027/800**

Data inoltro

07/10/2020

**ESTREMI DEL DICHIARANTE**

PROFESSIONISTA INCARICATO: SPECCHIA ALDO  
Codice fiscale: SPCLDA65S16L483D  
Indirizzo email /PEC: e.bernardin@woops.info  
Telefono: 0438403168

**DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA:** valerio.danielis@pec.perind.it


**ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE**

Nome file allegato

A06Q4332.PDF.P7M

Ente destinatario

REGISTRO IMPRESE



- (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (2) L'iscrizione previdenziale avra' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011